



19 OTTOBRE 2022

L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni

di Elena Scalcon

Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia



L'attribuzione del cognome ai figli: una disputa durata più di trent'anni*

di Elena Scalcon

Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Abstract [It]: Nel corso degli ultimi trent'anni, le modalità di trasmissione del cognome ai figli sono state oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale, che su questo tema ha svolto un importante ruolo di supplenza rispetto all'inerzia del legislatore. La sentenza n. 131/2022, dove è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'attribuzione automatica ai figli del cognome paterno anziché di quello di entrambi i genitori, rappresenta (forse) l'ultimo capitolo del tortuoso percorso di adeguamento della disciplina del cognome alla parità di genere e alla tutela dell'identità personale.

Title: The attribution of surnames to children: a dispute lasting more than thirty years

Abstract [En]: Over the last thirty years, the practices of surname transmission to children have been the object of numerous rulings by the Italian Constitutional Court, which has played an important substitute role in the face of inertia on the part of the legislative power. Judgment No. 131/2022, in which the automatic assignment of father's surname to children instead of both of their parents' last names was deemed unconstitutional, represents (perhaps) the last chapter in the tortuous path of adapting the system of surname transmission to gender equality and the protection of personal identity.

Parole chiave: cognome dei figli; giustizia costituzionale; parità di genere; discriminazione di genere; identità personale

Keywords: children's surname; constitutional justice; gender equality; gender discrimination; personal identity

Sommario: 1. Un breve *excursus* sulle pronunce costituzionali in tema di cognome dei figli. 2. La svolta decisiva con l'ordinanza n. 18/2021. 3. La sentenza n. 131/2022: è davvero l'ultimo capitolo? 4. Alcune considerazioni conclusive.

1. Un breve *excursus* sulle pronunce costituzionali in tema di cognome dei figli

La Corte costituzionale con la sentenza n. 131/2022¹ ha messo la parola fine alla questione relativa alle modalità di trasmissione del cognome ai figli, dichiarando incostituzionale l'attribuzione automatica del cognome paterno anziché di quello di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi concordato, ad eccezione del caso in cui sussista un differente accordo. Tale decisione costituisce l'ultima tappa di un tortuoso percorso di adeguamento della disciplina normativa del cognome alla parità di genere², realizzato quasi

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131.

² Come affermato da V. VALENTI, *La questione di genere: una sfida (ancora attuale) per le democrazie del XXI secolo*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, Giappichelli, Torino, 2021, p. XXXV, l'imposizione del cognome paterno costituiva «una delle ultime discriminazioni dirette, che ostacola l'affermazione della piena parità tra uomo e donna nelle dinamiche familiari e la garanzia di una più forte tutela all'identità personale dei figli».

esclusivamente ad opera della giurisprudenza costituzionale, che su questo tema ha svolto un importante ruolo di supplenza rispetto all'inattività del legislatore.

Il diritto al nome, riconosciuto e garantito dalla Costituzione³, prende forma concreta nel Codice civile e nelle leggi speciali da cui si ricava la contestata regola del patronimico⁴. Ed è proprio su questa che a più riprese si è concentrata l'attenzione delle aule di giustizia, nonché (anche se invano) del Parlamento, in quanto tale regola, sostanziandosi nell'estensione inderogabile e automatica ai figli del segno identificativo di uno soltanto dei componenti del nucleo familiare, riflette la posizione di superiorità tradizionalmente accordata alla figura paterna all'interno della famiglia. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 61/2006, tale disciplina è «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale

³ Il nome, quale elemento composto di prenome e cognome, è «il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale» nella sua duplice funzione di identificazione della persona, nonché del gruppo familiare di appartenenza (v. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13, par. 5.2. cons. in dir.). Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, il nome è un bene costituzionalmente protetto sia in quanto «oggetto di autonomo diritto» tutelato all'art. 22 Cost. (*ibidem*) sia poiché – essendo «parte essenziale e irrinunciabile della personalità» (*ibidem*, par. 5.3. cons. in dir.) – rientra tra i diritti inviolabili protetti dall'art. 2 della Costituzione (così anche Corte cost. 11 maggio 2001 n. 120, par. 2 cons. in dir.; Corte cost. 24 giugno 2002 n. 268, par. 3 cons. in dir.). Il diritto al nome rientra pertanto tra i diritti della personalità espressamente riconosciuti dalla Costituzione, che all'articolo 22 recita: «[n]essuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». Come sottolineato da S. TROILO, *Il diritto al nome degli appartenenti alle minoranze linguistiche nell'ottica della sovranità dei valori*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri III*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 2465-2471, l'introduzione nella Costituzione dell'esplicito divieto relativo al nome costituisce una reazione rispetto alla legislazione adottata nel periodo fascista che aveva imposto a migliaia di persone appartenenti a minoranze linguistiche l'italianizzazione dei segni identificativi di origine o grafia straniera. Per una ricostruzione del dibattito in seno all'Assemblea costituente, della *ratio* e del significato della disposizione costituzionale ed in particolare della locuzione «per motivi politici» si rinvia a U. DE SIERVO, *Art. 22*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1978, pp. 1-20 e, da ultimo, a F.G. PIZZETTI, *Articolo 22*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Vol. I, II ed., Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 165-171.

⁴ La preminenza del cognome paterno si desume da un insieme eterogeneo di disposizioni che regolano fattispecie diverse. In particolare, si ricava in modo esplicito dall'art. 262 co. 1 cod. civ. sulla filiazione fuori dal matrimonio («Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre») e dall'art. 299 co. 3 cod. civ. sull'adozione del maggiorenne da parte di una coppia coniugata, laddove prevede che «l'adottato assume il cognome del marito». Inoltre, deriva implicitamente da una serie di altre disposizioni quali l'art. 27 co. 1 della Legge n. 184/1983 sull'adozione di minori d'età, in quanto il cognome degli adottanti trasmesso all'adottato è in sostanza soltanto quello del marito («Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome») e l'art. 34 del d.P.R. n. 396/2000, laddove vieta di attribuire ai figli il nome del padre, presupponendo quindi che il cognome sia il medesimo («È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi»). Inoltre, come ricordato nell'ultima pronuncia della Corte costituzionale sul cognome (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, parr. 7.1., 14.1. cons. in dir.), la *matrice legislativa della regola* è da rintracciare nel testo originario dell'art. 144 cod. civ., prima della modifica introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che recitava: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza». In altri termini, il cognome del marito era esteso all'intera famiglia a partire dalla moglie e come logica conseguenza ai figli (sul punto si veda L. GHIDONI, *La dimensione femminile nella disciplina giuridica del nome*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne*, cit., pp. 285 ss.). Al medesimo principio erano ispirate anche altre disposizioni modificate o abrogate a seguito della riforma della filiazione del 2012 (l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), quali l'art. 237 co. 2 cod. civ. secondo cui avere il cognome del padre rientrava tra i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo e l'art. 33 co. 1 d.P.R. n. 396/2000 che attribuiva al figlio legittimato il cognome paterno.

affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna»⁵, nonché con i vincoli internazionali e convenzionali assunti dallo Stato italiano⁶. Tuttavia, in quel caso, pur avendo riconosciuto per la prima volta il contrasto tra l'automatica trasmissione del cognome paterno e la Costituzione, la questione venne dichiarata inammissibile per la pluralità delle opzioni regolatorie possibili e per l'impossibilità di porre rimedio ai problemi pratici derivanti dal vuoto normativo conseguente ad un intervento abrogativo⁷.

Nonostante l'evidente cambio di orientamento, tale decisione si pone in linea di continuità, almeno nella forma, rispetto a due dichiarazioni di manifesta inammissibilità per rinvio alla discrezionalità del legislatore emanate dalla Corte diciotto anni prima. Nell'ordinanza n. 176/1988, la volontà dei coniugi di attribuire alla prole entrambi i loro cognomi – oggetto della questione sollevata dal giudice *a quo* – venne contestata in forza dell'interesse alla conservazione dell'unità familiare contenuto nell'art. 29 co. 2 Cost., che a detta della Corte sarebbe stato *gravemente pregiudicato* dal riconoscimento in capo ai genitori di una simile facoltà⁸. La pronuncia successiva si spinse oltre sottolineando che il detrimento al paritario rilievo dei genitori, e quindi alla loro eguaglianza, derivante dal patronimico non era in contrasto con l'art. 29 della Costituzione in quanto aveva origine in una «regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità familiare fondata sul matrimonio»⁹. Si deve però rilevare che la prima ordinanza già

⁵ Corte cost. 16 febbraio 2006 n. 61, par. 2.2. cons. in dir.

⁶ L'Italia ha, infatti, aderito alla *Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* (adottata a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia con L. n. 132/1985) che all'art. 16 co. 1 lett. g. considera anche la scelta del cognome quale momento di emersione della parità tra i sessi, attribuendo agli Stati contraenti il compito di eliminare anche in questo contesto le discriminazioni ancora esistenti nei confronti della donna. A questo si deve, poi, aggiungere l'impegno, assunto nelle raccomandazioni n. 37/1978, n. 1271/1995 e n. 1362/1998 del Consiglio d'Europa, di adeguare il sistema normativo sull'attribuzione del cognome ai figli al fine di garantire la piena realizzazione della parità e dell'eguaglianza tra i genitori nella scelta del cognome.

⁷ Come affermato da N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017, p. 6: «[è], formalmente, una sentenza di inammissibilità (per discrezionalità legislativa), sostanzialmente è un'incostituzionalità accertata ma non dichiarata, o non dichiarabile: una di quelle sentenze che la dottrina spesso contesta, perché le intende come una rinuncia al compito doveroso della Corte, essendo contraddittorio riconoscere l'esistenza di un vizio della legge senza dichiararne l'illegittimità costituzionale». Per un approfondimento su questa tipologia di pronunce si rimanda, per gli aspetti definitivi, a R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il Problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 80 ss.; e, per alcuni rilievi critici, a ID., *La questione è fondata, anzi è inammissibile (ovvero: la Corte e la natura incidentale del suo giudizio)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 60, 2015, pp. 2081 ss. Il medesimo ragionamento venne confermato a distanza di un anno in un'ordinanza relativa alla trasmissione del cognome al figlio naturale (Corte cost. 27 aprile 2007 n. 145).

⁸ Corte cost. 11 febbraio 1988 n. 176. Si legge nell'ordinanza: «l'interesse alla conservazione dell'unità familiare, tutelato dall'art. 29, comma secondo, Cost., sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto, dai genitori (come il prenome) in sede di formazione dell'atto di nascita, bensì esteso ope legis» (*ibid.*, cpv. 3 cons. in dir.).

⁹ Nell'ordinanza n. 586/1988 (Corte cost. 19 maggio 1988 n. 586) che riguardava alcune disposizioni in tema di adozione, si affermava infatti che «il limite [...] all'eguaglianza dei coniugi non contrasta con l'art. 29 Cost., in quanto utilizza una

conteneva il seme del cambiamento, la Corte infatti non esclude che le norme sull'attribuzione del cognome potessero essere corrette anche alla luce dei mutamenti del contesto socio-culturale, così da garantire una maggiore adesione ai principi di autonomia, di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e al valore dell'unità familiare¹⁰.

Il monito reiterato proveniente dalla Consulta non venne accolto dal legislatore, né a seguito delle ordinanze del 1988 e nemmeno dopo la sentenza del 2006, dove la contrarietà alla Costituzione della disciplina codicistica era stata accertata, pur senza essere dichiarata. Si è dovuto attendere un altro decennio e una nuova pronuncia della Corte costituzionale per veder finalmente attenuata la rigidità dell'automatismo sull'attribuzione del cognome paterno. Con la sentenza n. 286/2016, venne dichiarata l'incostituzionalità della regola del patronimico nei limiti del circoscritto *petitum* delineato dal giudice *a quo*, cioè nella parte in cui non consentiva ai genitori di assegnare, di comune accordo, al figlio anche il cognome materno¹¹. Tale declaratoria, sorta in riferimento ai figli nati da coppie sposate ed estesa in via consequenziale alle altre ipotesi di filiazione (fuori dal matrimonio e adottiva), si fonda sull'idea che la preferenza accordata al cognome paterno determina un pregiudizio al diritto all'identità personale del figlio, protetto dall'art. 2 Cost., nonché all'eguaglianza senza distinzione di sesso (art. 3 Cost.) e all'eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 29 Cost.), non più giustificabile dalla finalità di salvaguardia dell'unità familiare sancita dal secondo comma dell'art. 29 della Costituzione¹².

Il fatto che la Corte abbia accolto la questione sollevata, superando la passata riluttanza verso un'operazione che lei stessa aveva precedentemente definito *manipolativa ed esorbitante dai suoi poteri*¹³, è motivato da due ragioni. *In primis* dall'inerzia del legislatore, che risulta particolarmente evidente se si considera che le occasioni per mettere mano alla disciplina del cognome non erano certo mancate. A dimostrazione di ciò, basti osservare l'ammontare di disegni di legge presentati per la modificazione delle

regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio» (*ibid.*, cpv. 4 cons. in dir.).

¹⁰ La Corte scriveva che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (Corte cost. 11 febbraio 1988 n. 176, cpv. 4 cons. in dir.).

¹¹ Così Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286.

¹² *Ibid.*, par. 3.4., 3.4.1. e 3.4.2. cons. in dir.

¹³ L'ipotesi di una sentenza di accoglimento era così definita nella sentenza n. 61/2006 della Corte cost., par. 2.3. cons. in dir. In E. FRONTONI, *Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 4, 2021, p. 281, viene sottolineato il legame tra l'abbandono del *self-restraint* della Corte e la precedente pronuncia di illegittimità dichiarata ma non accertata. Secondo l'autrice: «[i]l nuovo orientamento giurisprudenziale sembra rispondere alle critiche mosse da quella parte della dottrina che più volte ha posto in evidenza come il ricorso alle sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, adottate per rispettare la discrezionalità del legislatore, finisca per trasformarsi in una vera e propria "iperprotezione" di quest'ultimo, o meglio della sua inerzia, mettendo in crisi la stessa idea di giustizia costituzionale».

disposizioni relative al cognome dei figli¹⁴, nonché gli importanti interventi modificativi su alcune norme *a latere*. La riforma della filiazione del 2012, che ha portato all'unificazione dello *status* di figlio, può essere letta come «un'occasione perduta»¹⁵, in quanto avrebbe potuto rappresentare il luogo e il momento opportuno per porre rimedio alle persistenti disparità di genere in relazione all'attribuzione del cognome ai figli. Invece, la revisione operata dal legislatore non ha portato al risultato auspicato, cioè all'introduzione di una disciplina organica rispettosa del principio di uguaglianza e di pari dignità tra le figure genitoriali, ed ha anzi indirettamente confermato il ruolo secondario della figura materna in una decisione cruciale per l'identità personale del figlio¹⁶ e per la sua stessa identità¹⁷.

L'altra ragione è da rintracciare nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia*, discusso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2014, dove l'Italia è stata condannata non tanto per la contrarietà alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo della disciplina del cognome, ma perché la sua eccessiva rigidità, nel

¹⁴ Come sottolineato nel [Dossier n. 143/2017](#) sulle *Disposizioni in materia di cognome dei figli* redatto dal Servizio Studi del Senato a seguito della sentenza del 2016, già prima della pronuncia della Corte costituzionale erano stati proposti numerosi disegni di legge volti a riformare il sistema di attribuzione del cognome ai figli, ma per nessuno di essi si riuscì ad arrivare alla conclusione del procedimento di formazione. Emblematico dell'inerzia del legislatore è il caso del ddl unificato n. 1628. Infatti, durante la scorsa legislatura (XVII), il suo *iter* di approvazione subì un'interruzione: dopo esser stato licenziato dalla Camera dei deputati ed approvato dalla Commissione giustizia del Senato (dopo più di due anni dalla sua presentazione), non venne mai sottoposto all'esame da parte dell'Assemblea del Senato. Anche nel corso della XVIII legislatura sono stati promossi numerosi disegni di legge sia alla Camera che al Senato (per un approfondimento su quest'ultimi si rinvia al [Dossier n. 502/2022](#) sulle *Disposizioni in materia di cognome dei figli* redatto dal Servizio Studi del Senato). Gli AA. SS. 170, 286, 2102, 2276, 2293 e 2547 risultano in corso di esame in Commissione giustizia del Senato e in data 6 luglio 2022 è stata proposta la costituzione di un comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato; mentre, le proposte di legge presentate alla Camera risultano ferme, in attesa di essere esaminate dalla commissione competente (AA. CC. 106, 230, 1265, 3479, 3578, 3612). L'elenco dei disegni di legge presentati nelle due Camere è reperibile nella [banca dati del Senato](#).

¹⁵ Così M. TRIMARCHI, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in *Famiglia e diritto*, n. 3, 2013, in particolare pp. 247 ss. Del medesimo avviso sono anche S. TROIANO, *Unità della famiglia e disciplina del cognome*, in U. SALANITRO (a cura di), *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pacini giuridica, Pisa, 2019, p. 251; M. MORETTI, *Il cognome del figlio*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. IV, UTET Giuridica, Milano, 2015, pp. 4078 ss.

¹⁶ Come sottolineato dalla Corte «le modifiche [apportate dalla riforma della filiazione] non hanno attinto alla disciplina dell'attribuzione "originaria" del cognome, effettuata al momento della nascita» (Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, par. 3.3. cons. in dir.), lasciando inalterato il testo dell'art. 262 co. 1 cod. civ. Interessante è quanto affermato da L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta online*, 5 luglio 2021, p. 545: «[v]» è da chiedersi, a questo punto, se possa ancora accusarsi il legislatore di "inerzia", non dovendosi piuttosto interpretare tale silenzio come volontà (negativa) di non disciplinare diversamente la materia dell'attribuzione del cognome ai figli». Osserva similmente N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali*, cit., p. 10: «quel che non si decide in sede parlamentare, non per ciò solo va deciso in altre sedi, perché bisognerebbe in primo luogo chiedersi se la mancata decisione non racchiuda in realtà una decisione negativa, comunque da rispettare».

¹⁷ Tra le righe della sentenza emerge anche un altro diritto mortificato dalla regola del patronimico che prende le forme del «diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome» (Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, par. 3.4.2. cons. in dir.) e che sarebbe riconducibile alla sua identità personale. Secondo S. TROIANO, *Unità della famiglia e disciplina del cognome*, cit., p. 253: «[l]a regola che prevede la trasmissione ai figli del solo cognome paterno, a sua volta, sacrifica l'identità dei figli [...], ma mortifica, a ben vedere, anche la stessa identità della madre, alla quale non è data la possibilità di riconoscersi pienamente nel cognome attribuito ai propri figli, in quanto esso vede amputata una frazione – quella materna – della famiglia di origine».

momento in cui impediva alla madre di concorrere in una scelta attinente alla vita privata e familiare, determinava una discriminazione fondata sul sesso in violazione degli artt. 14 e 8 della CEDU¹⁸.

La sentenza n. 286/2016 sembra aver posto rimedio alle criticità sollevate dalla Corte di Strasburgo¹⁹, senza però offrire una soluzione definitiva rispetto alle esigenze di eguaglianza e parità tra i genitori. I giudici costituzionali hanno ribadito, infatti, che la loro decisione risponde alla questione entro i confini delineati dal giudice *a quo*, che nel caso di specie si era limitato a chiedere l'aggiunta del cognome materno in caso di accordo tra i genitori. In altri termini, la dichiarazione di illegittimità parziale non ha scalfito in alcun modo la norma sull'automatica estensione del cognome paterno che rimane comunque applicabile di *default* nei casi in cui i genitori non si esprimano diversamente o non concordino sulla scelta del doppio cognome²⁰. Proprio nella consapevolezza che il cammino verso il riconoscimento di un ruolo paritario dei genitori anche in materia di attribuzione del cognome non fosse certo concluso, la Corte costituzionale al termine della sentenza incoraggiava il legislatore a «disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità»²¹. Il legislatore è rimasto sordo anche a tale

¹⁸ Vedi Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Cusan e Fazzo c. Italia* (ricorso n. 77/70), sentenza 7 gennaio 2014, dove al par. 67 si afferma: «[l]a regola secondo la quale il cognome del marito è attribuito ai “figli legittimi” può rivelarsi necessaria in pratica e non è necessariamente in contrasto con la Convenzione (si veda, *mutatis mutandis*, Losonci Rose e Rose, sopra citata, § 49), tuttavia l'impossibilità di derogarvi al momento dell'iscrizione dei neonati nei registri di stato civile è eccessivamente rigida e discriminatoria nei confronti delle donne».

¹⁹ Nonostante la sentenza del 2016 abbia stemperato l'inflessibilità delle modalità di trasmissione del cognome ai figli – caratteristica alla base della condanna del nostro Paese da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia* –, la Corte costituzionale non ha integrato nel proprio ragionamento (e in particolare nei parametri del giudizio di costituzionalità) le norme convenzionali, optando, invece, per l'assorbimento della censura relativa all'art. 117 co. 1 Cost. Questo aspetto è analizzato da E. Malfatti, *L'illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la “cornice” (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 5 gennaio 2017, p. 3, che definisce la pronuncia come un vero e proprio *monologo*, in quanto «[l]a Corte [...] fornisce un impianto, alla propria decisione, che poggia tutto, dal punto di vista formale, sui consolidati parametri degli artt. 2, 3 e 29, comma 2, Cost. (violazione del diritto all'identità personale, irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi), senza che abbia viceversa spazio alcuno l'art. 117, comma 1, Cost., pure invocato dal remittente; non che non venga ricordato l'intervento, in materia, della Corte europea, ma tale richiamo funge da mera *cornice* [...] che non arricchisce la trama del quadro pennellato dai Giudici della Consulta: sono presenti cioè nel corpo della decisione, sia pure in estrema sintesi, gli argomenti adoperati a Strasburgo, ma infine la censura relativa all'art. 117, comma 1, Cost., è dichiarata assorbita». Per ulteriori considerazioni sul punto si rimanda a A. Fusco, «*Chi fuor li maggior tuoi?*»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. *Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 3, 2017, in particolare pp. 4-6.

²⁰ La [circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2017](#), del 14 giugno 2017, ha chiarito alcune perplessità derivanti dalla facoltà dei genitori, introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 286/2016, di attribuire, di comune accordo, il cognome di entrambi al figlio al momento della nascita. Essa ha fatto seguito ad una [prima circolare](#), emanata il 19 gennaio 2017, in cui si rendevano noti i contenuti della sentenza e si informavano gli ufficiali dello stato civile della sua immediata applicazione. La circolare n. 7/2021 fornisce alcune indicazioni addizionali stabilendo l'assenza di «oneri documentali ulteriori» nel caso in cui i genitori optino per il doppio cognome e precisando che il cognome della madre può soltanto essere aggiunto di seguito a quello marito («Considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione “anche” del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l'anteposizione»).

²¹ Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, par. 6. Per un commento si rimanda a C. Ingento, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 2, 2017; S. Troiano, *op.cit.* Una visione critica è espressa da S. Scagliarini, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2017.

appello e, ancora una volta, le problematiche rimaste irrisolte sono tornate qualche anno dopo a bussare alla porta del Palazzo della Consulta.

2. La svolta decisiva con l'ordinanza n. 18/2021

Agli inizi del 2021 la questione del cognome è stata nuovamente portata all'attenzione della Corte costituzionale²². Il caso che ha dato origine alla pronuncia è sorto dinanzi al Tribunale di Bolzano, dove ad una coppia (non sposata) di genitori è stata contestata la decisione di indicare il solo cognome materno nell'atto di nascita della figlia. Tale possibilità non era, infatti, conforme all'art. 262 co. 1 del cod. civ. laddove stabiliva che, in caso di contemporaneo riconoscimento, il figlio ricevesse il cognome del padre oppure – a seguito della sentenza n. 286/2016 – quello di entrambi i genitori, con il loro consenso. Nel corso del giudizio ordinario, il giudice bolzanino ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma civilistica nella parte in cui non contemplava la possibilità che i genitori potessero di comune accordo trasmettere ai figli soltanto il cognome della madre, per contrasto con il diritto all'identità personale (art. 2 Cost.), con il principio di eguaglianza tra donna e uomo (art. 3 Cost.) e con l'art. 117 co. 1 della Costituzione in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU e ai corrispondenti artt. 7 e 21 della CDFUE. In altri termini, quello che veniva reclamato era un passo in avanti rispetto alla sentenza del 2016, attraverso una pronuncia additiva, cosicché il cognome materno potesse essere attribuito alla nascita dei figli in sostituzione a quello del marito e non solo in aggiunta ad esso, qualora tale fosse la volontà dei genitori²³.

Chiamata a dirimere la controversia, la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 18 del 2021 ha messo in evidenza la stretta connessione tra la questione sollevata e quella più ampia avente ad oggetto la regola generale sull'automatica attribuzione del cognome paterno. L'art. 262 co. 1 costituisce, infatti, soltanto una delle disposizioni in cui prende forma la regola del patronimico che, a prescindere dalla soluzione del caso in esame nel verso prospettato dal giudice *a quo*, continuerebbe a costituire un ostacolo al raggiungimento dell'effettiva parità e autonomia tra i genitori. In altri termini, la possibilità di introdurre

²² Corte costituzionale 11 febbraio 2021 n. 18. Per un commento si vedano *ex multis*, A. FIGONE, *Cognome dei figli: La Corte costituzionale si autoinveste della questione*, in *ilfamiliarista.it*, 31 maggio 2021; G. MARTINO, *L'attribuzione automatica del cognome paterno viola la Costituzione?*, in *Diritto & Giustizia*, n. 31, 2021; C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte costituzionale*, in *federalismi*, n. 11, 2021; E. FRONTONI, *Il cognome del figlio: una questione senza soluzione?*, *cit.*; E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' sospesa)*, in *Nomos*, n. 1, 2021; M.N. BUGETTI, F.G. PIZZETTI, *(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli*, in *Famiglia e diritto*, n. 5, 2021; A. PATRONI GRIFFI, *Forza e limiti dell'autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. n. 18/2021)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2021; G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale*, in *federalismi*, n. 11, 2021; L. SANTORO, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori*, *cit.*

²³ Per usare le parole della Corte: «il giudice a quo chiede l'addizione di una specifica ipotesi derogatoria, ritenuta costituzionalmente imposta, volta a riconoscere il paritario rilievo dei genitori nella trasmissione del cognome al figlio» (Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 4 cons. in dir.).

un'ulteriore ipotesi derogatoria – attenendosi così al percorso inaugurato con la sentenza del 2016 – non andrebbe ad intaccare la posizione di privilegio riconosciuta al padre nella scelta del cognome dei figli, dal momento che il cognome paterno sarebbe comunque acquisito di *default* in assenza di una diversa volontà dei genitori oppure se non espressa nelle forme prescritte²⁴. Come affermato dalla Corte, l'insufficienza del meccanismo consensuale quale strumento di garanzia dell'eguaglianza tra le parti sta proprio in questo, cioè nel fatto che «una di esse [quella maschile] non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome»²⁵. Peraltro, questo era già stato rilevato nella sentenza precedente ed il legislatore era stato avvertito del carattere soltanto transitorio della permanenza in vigore della regola del patronimico, nell'attesa di un suo *indifferibile intervento* che però non vide mai la luce²⁶.

A differenza del passato, nella pronuncia del 2021 è emersa con forza la necessità di percorrere una via diversa per rimuovere dal sistema un automatismo dalla dubbia costituzionalità, nella consapevolezza che un secondo intervento additivo non avrebbe sanato il «contrasto della vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessità, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l'effettiva parità dei genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e di salvaguardare l'unità della famiglia»²⁷. Dal momento che la questione risultava *prima facie* non manifestamente infondata, con ordinanza la Corte costituzionale ha deciso di autoinvestirsi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 co.1 cc «nella parte in cui impone l'acquisizione del solo cognome paterno», in quanto la sua risoluzione «si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per la definizione delle questioni sollevate dal giudice a quo»²⁸.

²⁴ Nell'ordinanza si sottolinea che «anche laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso; in questi casi, verosimilmente più frequenti, dovrebbe dunque essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006)» (Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 14 cons. in dir.).

²⁵ Così Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 15 cons. in dir.

²⁶ «[I]n assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un *indifferibile intervento legislativo*, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità» (Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, par. 6).

²⁷ Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 20 cons. in dir. Sono questi i tre profili di incostituzionalità che hanno portato la Corte a dubitare della compatibilità alla Costituzionale della disciplina del cognome. Per un approfondimento si veda C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori*, cit., pp. 63-69.

²⁸ Così Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 18 cons. in dir. Come ricordano M.N. BÜGETTI, F.G. PIZZETTI, *(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli*, cit., pp. 468 ss. e A. PATRONI GRIFFI, *Forza e limiti dell'autorimessione della questione di costituzionalità (A proposito della ord. n. 18/2021)*, cit., pp. 414 ss., il potere di autorimessione non è previsto né a livello costituzionale né legislativo, ma è stato utilizzato in più occasioni dal giudice costituzionale (per una breve disamina dei casi in cui tale tecnica è stata adoperata si rimanda a E. FRONTONI, *op.cit.*, pp. 282-283). Nell'ordinanza n. 18/2021 l'ampliamento del *petitum* operato dalla Corte costituzionale viene giustificato «alla luce rapporto di presupposizione e di continenza tra la questione specifica dedotta dal giudice a quo e quella nascente dai dubbi di legittimità costituzionale» (Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 18 cons. in dir.) relativi alla regola generale dell'attribuzione del cognome paterno, ricavata anche dall'art. 262 co. 1 cod. civ. Lo strumento

Tale decisione segnala un cambio di atteggiamento della giustizia costituzionale in una materia dove per anni la Corte, pur avendo riconosciuto nella prevalenza del cognome paterno una forma di ingiustificata discriminazione inconciliabile con i valori costituzionali, è intervenuta “in punta di piedi” nella speranzosa attesa di un risolutivo intervento del Parlamento²⁹. Come emerge nell’ordinanza, il superamento del vincolo delle rime obbligate e del limite della discrezionalità legislativa attraverso lo strumento dell’autorimessione è giustificato da due ragioni correlate. Da un lato, infatti, è forte l’esigenza di sopperire all’inerzia del legislatore che, nonostante i ripetuti moniti, non ha saputo dare risposta alle numerose sollecitazioni evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale. Dall’altro lato, la decisione della Corte di sollevare dinanzi a sé la più ampia questione pregiudiziale è mossa dalla necessità non più procrastinabile di dare effettività ai diritti garantiti dalla Costituzione³⁰. Per usare le parole della Corte: «ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l’esame delle specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti ai diritti fondamentali, non va pretermesso laddove “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia” (sentenza n. 242 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011)»³¹.

dell’autorimessione permette, dunque, di estendere l’oggetto del sindacato della Corte poiché «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite (ordinanza n. 183 del 1996; nello stesso senso, sentenza n. 179 del 1976 e ordinanze n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970)» (*ibid.*, cpv. 17 cons. in dir.). Alcuni dubbi sulla sussistenza del requisito della rilevanza sono evidenziati da E. MALFATTI, *Ri-costruire la ‘regola’ del cognome*, cit., pp. 7 ss. e da G. MONACO, *Una nuova ordinanza di “autorimessione” della Corte costituzionale*, cit., pp. 164 ss., secondo cui «[l]a decisione risponde piuttosto alla volontà della Corte di manipolare il testo della disposizione contestata in modo diverso da come proposto, così da consentire l’attribuzione del cognome materno anche nell’ipotesi in cui non si raggiunga alcun accordo tra i due genitori e, quindi, alla volontà di impedire la sopravvivenza di norme illegittime» (*ibid.*, p. 167). Perplexità in merito ai profili processuali sono sollevate anche da L. SANTORO, *op.cit.*, pp. 556 ss., che scrive: «mi sembra che la Corte abbia utilizzato, in questo caso, lo strumento dell’autorimessione come semplice *passé-partout* per eliminare norme incostituzionali. Il fine è ottimo, ma lo strumento usato sembra opinabile. Più di qualche dubbio si potrebbe a questo punto nutrire sull’uso “indiscriminato” della tecnica processuale impiegata, temendo che questo possa costituire un pericoloso precedente che legittimi in futuro la Corte ad un interventismo sempre più ampio e dagli esiti imprevedibili» (*ibid.*, p. 559).

²⁹ Per E. FRONTONI, *op.cit.*, p. 284, l’aspetto innovativo dell’ordinanza non riguarda tanto la tecnica decisoria – già utilizzata in passato dalla Corte – «quanto piuttosto il fatto che la Corte si sia autorimessa una questione che in passato avrebbe definito inammissibile». Come sottolineato da V. VALENTI, *La questione di genere: una sfida (ancora attuale) per le democrazie del XXI secolo*, cit., p. XXXVIII, la pronuncia del 2021 costituisce «un altro passaggio storico cruciale nella giurisprudenza costituzionale in grado di favorire anche la formazione di una coscienza sociale collettiva, pienamente rispettosa della parità di genere sul tema e in grado altresì di fare evolvere la questione di genere, in tale materia, dal piano della mera libertà (rappresentata dalla facoltà di aggiungere, previa volontà comune dei genitori, anche il cognome materno a quello paterno), al piano dell’effettiva uguaglianza (attraverso la determinazione della regola generale secondo cui, in caso di mancato accordo tra i genitori, saranno automaticamente trasmessi al figlio, i cognomi di entrambi)».

³⁰ Entrambi i profili sono analizzati criticamente da G. MONACO, *op.cit.*, pp. 170 ss.

³¹ Corte cost. 11 febbraio 2021 n. 18, cpv. 19 cons. in dir. Secondo E. FRONTONI, *op.cit.*, pp. 287 ss. un altro fattore determinante per l’intervento della Corte è rappresentato dal mutamento della coscienza sociale sulla questione del cognome. L’Autrice scrive: «[i]n un contesto sociale profondamente mutato, la Corte ritiene di poter sollevare una questione di legittimità a dispetto della apparente mancanza delle rime obbligate necessarie per legittimare un intervento additivo che risolva in via definitiva la questione, perché, a ben guardare, la scelta a favore del doppio cognome, se non

Per questi motivi, la Corte ha deciso di risolvere in via pregiudiziale la «questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU»³².

3. La sentenza n. 131/2022: è davvero l'ultimo capitolo?

Ad un anno di distanza, la Corte costituzionale torna – presumibilmente per l'ultima volta – sulla questione del cognome e accerta l'incompatibilità tra la Costituzione e la supremazia attribuita ai segni identificativi del ramo paterno, così come emerge da un insieme eterogeneo di disposizioni codicistiche e leggi speciali³³. Grazie all'estensione del *petitum* e alla riunione dei giudizi operata dalla Corte³⁴, la

proprio una rima obbligata, secondo una lettura della Costituzione anche alla luce della mutata coscienza sociale, appare quella, tra le diverse possibili, più conforme al dettato costituzionale» (*ibid.*, p. 287). Sul ruolo dell'evoluzione della coscienza sociale nella giurisprudenza costituzionale sul cognome si vedano N. ZANON, *op. cit.* e V. MACERNÒ, *Il Giudice delle leggi in ascolto. Coscienza sociale e giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2021, in particolare pp. 38 ss.

³² Una soluzione diversa è stata prospettata da E. MALFATTI, *op.cit.*, 1 ss., secondo cui «si poteva immaginare che la Corte abbattesse anche sulla nuova *quaestio* la scure della dichiarazione di incostituzionalità; ricercando eventualmente – altresì – nel proprio vasto repertorio, un dispositivo congruo per affermare l'inedoneità della previsione generale (dell'attribuzione del cognome paterno) ad operare in mancanza di accordo espresso dei genitori» (*ibid.*, p. 3), che viene poi identificato nell'istituto dell'illegittimità costituzionale consequenziale. Altre opzioni alternative sono state avanzate anche da L. SANTORO, *op.cit.*, pp. 550 ss.

³³ Per un primo commento si rinvia a F. FONTE, *Una rivoluzione in materia di attribuzione del cognome*, in [iusin itinere.it](https://www.federalismi.it), 14 luglio 2022; G. LUCCIOLI, *Brevi note sulla sentenza n.131 del 2022 della Corte Costituzionale*, in [giustiziasieme.it](https://www.giustiziasieme.it), 13 luglio 2022 ed anche al podcast firmato dalla vicepresidente della Corte costituzionale Daria de Pretis dal titolo [La sentenza 131/2022 sul doppio cognome](https://www.federalismi.it).

³⁴ Tre distinte ordinanze hanno dato avvio al giudizio di legittimità costituzionale che ha portato alla pronuncia in commento. Si tratta, in particolare, di due ordinanze di remissione (ord. n. 78/2020 e ord. n. 222/2021) sollevate rispettivamente dal Tribunale ordinario di Bolzano e dalla Corte d'appello di Potenza, a cui si aggiunge l'ordinanza di autorimessione n. 18/2021. Come evidenziato *supra*, l'esame della prima ordinanza ha portato la Corte costituzionale ad estendere il *petitum* (originariamente limitato al secondo comma dell'art. 262 cod. civ. nella parte in cui non permetteva ai genitori di attribuire ai figli il solo cognome della madre), sollevando davanti a sé una questione dalla portata più ampia avente ad oggetto la medesima norma codicistica, ma nella parte in cui, in assenza di una diversa volontà, prescriveva che il cognome dei figli coincidesse con quello paterno piuttosto che con quello di entrambi i genitori. In quel caso, il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale si è concluso con l'ordinanza di autorimessione n. 18/2021. Il contenuto della terza ordinanza alla base del presente giudizio è analogo alla questione sollevata dal Tribunale di Bolzano, anche se riguarda le norme sull'attribuzione del cognome dei figli di coppie sposate. Il giudice *a quo* dubita, infatti, della conformità alla Costituzione di alcune disposizioni codicistiche (artt. 237, 262 e 299 cod. civ.), così come dell'art. 72 co. 1 del r.d. n. 1238/1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000, che impediscono ai coniugi di assegnare ai propri figli, fin dalla nascita, il cognome della madre al posto di quello paterno. Alla luce della somiglianza sul piano contenutistico tra le questioni sollevate nelle tre diverse ordinanze e del rapporto di pregiudizialità esistente tra l'ordinanza n. 18/2021 e quella sollevata dal giudice bolzanino, la Corte costituzionale ha dichiarato la riunione dei giudizi che sono stati, infatti, oggetto della pronuncia in esame. L'ultima ordinanza viene però dichiarata d'ufficio inammissibile da parte della Corte costituzionale per «la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato (ex plurimis, sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017)» (sentenza n. 30 del 2021)» (così Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 5, cons. in dir.).

declaratoria di incostituzionalità parziale ha investito l'art. 262 co. 1 cod. civ. che riguarda la trasmissione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio ed è stata estesa, in via consequenziale, alle norme sull'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio³⁵ e alle disposizioni relative all'adozione di maggiorenne e di minorenni. In queste quattro ipotesi la regola in base alla quale il figlio assumeva – rispettivamente alla nascita, al momento del riconoscimento contemporaneo o al termine del procedimento di adozione – il solo cognome paterno (ed eventualmente, in aggiunta ad esso, quello della madre, dopo la sentenza del 2016) viene dichiarata incostituzionale e sostituita dal cognome di entrambi i genitori o adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, tranne nel caso in cui decidano per comune volontà di comunicare al figlio soltanto uno dei due.

La norma censurata viola infatti il significato essenziale del cognome che, assieme al prenome, costituisce elemento fondante dell'identità giuridica e sociale della persona nella sua duplice funzione di identificazione dell'individuo e della famiglia di appartenenza³⁶. Dal momento che il cognome «collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis», esso deve «radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste anche in una proiezione futura rispetto alla persona»³⁷. Pertanto, il modo in cui si forma il cognome deve essere rappresentativo dell'eguaglianza e della pari dignità tra i genitori. Sono questi, in estrema sintesi, i due profili che rendono la regola del patronimico in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il diritto all'identità personale del figlio e il principio di eguaglianza nei rapporti tra i genitori. A prescindere dalla tipologia di filiazione, nel nostro ordinamento il figlio vede automaticamente riconosciuto nel proprio cognome il solo legame con il padre e con la sua discendenza familiare, mentre quello con la linea materna rimane soltanto opzionale e addizionale³⁸. Pertanto, come afferma la Corte, «il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna»³⁹ e questo costituisce una forma di intollerabile discriminazione basata sul genere, che incide di riflesso sull'identità personale del figlio⁴⁰.

³⁵ Come spiegato *supra*, la regola del patronimico per i figli di coppie coniugate si ricava implicitamente dalle altre disposizioni sull'attribuzione del cognome.

³⁶ La Corte scrive, infatti, che «[i]l cognome, insieme al prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significato» (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 9, cons. in dir.).

³⁷ *Ibid.*

³⁸ ... nonché posposto rispetto al cognome paterno (il riferimento è alla Circolare ministeriale del 19 gennaio 2017, n. 7). Quasi a voler rimarcare, attraverso l'ordine dei cognomi, il ruolo di secondo piano riconosciuto alla madre nella formazione dell'identità personale del figlio, che si esprime anche attraverso il cognome.

³⁹ Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 10.1. cons. in dir.

⁴⁰ La Corte ribadisce a più riprese tale concetto, affermando che «[l']automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.». E ancora, «[a] fronte dell'evoluzione dell'ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull'identità di ciascuno, non è più tollerabile» (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 10.1. cons. in dir.).

Riprendendo quanto già espresso in precedenza, la Corte dichiara che il *favor* assegnato al cognome paterno non può ritenersi nemmeno funzionale alla conservazione e salvaguardia dell'unità familiare stabilita dall'art. 29 co. 2 Cost. Infatti, anche se tale clausola era stata inizialmente considerata quale *ratio* giustificatrice di deroghe alla parità tra i coniugi, è poi prevalsa nella giurisprudenza costituzionale una differente lettura del rapporto tra uguaglianza e unità familiare non come concetti antitetici, in cui la realizzazione dell'uno esclude l'altro, ma tra loro strettamente interdipendenti⁴¹. Tanto che la sentenza afferma: «unità ed eguaglianza non possono coesistere se l'una nega l'altro, se l'unità opera come limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale»⁴².

Dopo la disamina delle questioni sollevate alla luce dei parametri costituzionali menzionati, la Corte si sofferma sulla diversa direzione indicata nelle due ordinanze per sanare il contrasto con la Costituzione. Riprendendo quanto già evidenziato nell'ordinanza di autorimessione, la Corte sottolinea che l'intervento additivo chiesto dal giudice di Bolzano si fondava sull'idea che il *vulnus* alla Costituzione fosse arginabile consentendo alla madre di trasmettere al figlio il segno distintivo della propria stirpe, non solo in aggiunta a quello paterno ma anche in sostituzione ad esso, promuovendo così la volontà dei genitori. Tuttavia, la possibilità di derogare alla regola del patronimico rimane subordinata ad un previo accordo, che potrà dirsi autentico soltanto se alle opinioni di entrambi i genitori viene assegnata la medesima importanza e rilevanza⁴³. Dato quest'ultimo smentito da un sistema normativo che pone la donna «in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità che, a priori, inficia la possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia ad oggetto l'attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre». Ed è proprio questo aspetto ad essere deficitario agli occhi della Corte, in quanto «senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo»⁴⁴.

Alla luce di tali rilievi, la Corte esprime la necessità – non più rinviabile – di rimuovere dalla disciplina del cognome le disparità esistenti tra i genitori e di sostituire la regola del patronimico con un criterio rispettoso dei valori costituzionali in gioco, che assume le forme del doppio cognome⁴⁵. La soluzione

⁴¹ Come affermato già nella sentenza n. 286/2016, «la perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale *ratio* giustificatrice, in generale, di deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno» (Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, par. 3.4.2. cons. in dir.). Tanto più se si considera che «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la disuguaglianza a metterla in pericolo» (concetto affermato già nella sent. 133/1970, e ripreso nella sent. 286/2016 e, da ultimo, nella sent. 131/2022, par. 10.1. cons. in dir.).

⁴² Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 10.1 cons. in dir.

⁴³ Come ricorda V. VALENTI, *op.cit.*, p. XXVIII «le risposte politico-giuridiche alle rivendicazioni legate anche alla libertà (di scelta) delle donne, per essere autentiche, devono presupporre necessariamente una condizione, di fatto e di diritto, di eguaglianza tra i sessi e di pari opportunità».

⁴⁴ Così Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 11.1. cons. in dir.

⁴⁵ La Corte scrive: «[i]l carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti. Il cognome del figlio deve

della Corte non desta particolare stupore se si considera che la trasmissione del cognome dei due genitori era stata promossa, in modo non troppo velato, già nella sentenza del 2016, quale unica valida alternativa all'automatismo dichiarato incostituzionale (anche se non ancora accertato come tale). Allora la Corte aveva, infatti, affermato che «la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo e immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere indentificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del *cognome di entrambi i genitori*»⁴⁶. Il modello del doppio cognome viene, dunque, considerato quale scelta imposta o costituzionalmente obbligata al fine di ripristinare e garantire la legalità costituzionale⁴⁷. Ed è giustificato con termini analoghi anche nella sentenza in esame. Permettere ai genitori la possibilità di identificare il proprio figlio con i rispettivi cognomi significa riconoscere che entrambi rivestono un ruolo di eguale importanza nella costruzione della sua identità giuridica e sociale⁴⁸.

Per le medesime ragioni, la Corte si esprime anche in merito all'ordine tra i cognomi stabilendo che la scelta sia rimessa alla libera determinabilità dei genitori. Il rifiuto di una regola automatica – peraltro ritenuta in una recente decisione della Corte EDU una violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU⁴⁹ – è volto

comporsi con i cognomi dei genitori, salvo [...] loro diverso accordo» (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 11.2. cons. in dir.).

⁴⁶ Così Corte cost. 21 dicembre 2016 n. 286, par. 3.4.1. cons. in dir. (corsivo mio).

⁴⁷ S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, cit., p. 11, già dopo la sentenza del 2016, parlava del doppio cognome come di una «scelta ormai costituzionalmente necessitata», da cui il legislatore difficilmente avrebbe potuto discostarsi. Del medesimo avviso è anche E. MALFATTI, *op.cit.*, p. 5-6, secondo cui l'ordinanza n. 18/2021 non lasciava «la possibilità di congetturare sistemi diversi, ma altrettanto idonei a soddisfare i diritti della famiglia (dei genitori, così come dell'identità dei figli) che si fondano sull'art. 29 Cost., come si era sostenuto nelle primissime pronunce che affrontavano il problema; né rimane aperta quella prospettiva interlocutoria che si era affacciata nel 2006, e che vedeva tutta una serie di opzioni da rimettere all'intervento del legislatore, pur segnalandosi già l'incoerenza con i principi generali dell'ordinamento e col valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».

⁴⁸ Secondo la Corte: «[l]a proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto “del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali” (sentenza n. 286 del 2016)» (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 11.2. cons. in dir.).

⁴⁹ Il riferimento è al caso *León Madrid c. Spagna* (ricorso n. 30306/13), sentenza 26 ottobre 2021, dove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto la disposizione dell'ordinamento spagnolo che, nel caso di disaccordo tra i genitori, rendeva obbligatoria l'anteposizione del cognome paterno, in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), nonché una forma di ingiustificata discriminazione basata sul genere (in violazione dell'art. 14 CEDU). Il caso oggetto del giudizio riguardava l'assegnazione del cognome alla figlia della ricorrente, che al momento della nascita era stata iscritta nei registri dello stato civile con i due cognomi della madre. Tuttavia, a conclusione di un procedimento di accertamento della paternità, il tribunale competente aveva ordinato che il cognome del padre (con cui la ricorrente non aveva più alcun rapporto fin da prima della nascita della figlia) venisse anteposto a quello della madre, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge spagnola allora vigente. Infatti, l'art. 194 del Regolamento per l'applicazione della legge sullo stato civile (nella formulazione data dal Regio Decreto 193/2000), in combinato disposto con l'art. 109 del Codice civile spagnolo, impediva di anteporre il cognome materno in assenza del comune accordo tra i genitori, requisito quest'ultimo che risultava mancante nel caso in esame. Si deve, peraltro, sottolineare che l'automatismo sull'ordine dei cognomi è stato espunto dall'ordinamento giuridico spagnolo con la legge sullo stato civile (L. n. 20/2011, adottata il 21 luglio 2011) entrata in vigore il 30 aprile 2021, quale ulteriore passo verso la piena ed effettiva realizzazione dell'uguaglianza di genere. Tuttavia, tale modifica era priva di effetti sul caso in questione, a cui

ad evitare che situazioni di squilibrio di genere all'interno della coppia si ripresentino sotto mentite spoglie e a informare anche quest'ambito a una logica di parità, che verrebbe meno dall'imposizione di un ordine prestabilito (da applicare sempre o soltanto in caso di disaccordo)⁵⁰. Come evidenziato dalla Corte, «il mero paradigma della parità conduce, dunque, all'ordine concordato dai genitori»⁵¹.

L'eventualità che la volontà delle parti coinvolte non sia conciliabile non desta allarme nella Corte che suggerisce l'estensione anche a questi casi della possibilità di ricorrere al giudice, prevista dal Codice civile per affrontare le ipotesi di conflitto tra genitori su importanti decisioni relative ai figli⁵² e che già si applica a situazioni di disaccordo sulla scelta del prenome. Non si esclude, inoltre, che il legislatore possa intervenire diversamente su questo aspetto, rispettando i valori costituzionali e gli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano⁵³.

L'esigenza di evitare automatismi incostituzionali porta poi la Corte a sottolineare che la nuova regola del doppio cognome è applicata in via generale, ma risulta pur sempre derogabile in presenza di un diverso accordo tra i genitori che «incarna la volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto»⁵⁴. L'assenza di una simile previsione susciterebbe, infatti, criticità già sollevate in passato riguardo al patronimico in considerazione della sua eccessiva rigidità. La Corte costituzionale afferma senza mezzi termini che l'imposizione di una regola rispettosa della parità – come quella del doppio cognome – risulterebbe comunque costituzionalmente illegittima laddove inderogabile⁵⁵. Pertanto, ad essere in contrasto con la Costituzione e con gli obblighi internazionali non

continuava ad applicarsi la normativa previgente. Dopo aver esperito senza alcun successo le vie di ricorso interne per chiedere l'inversione dell'ordine dei cognomi, la ricorrente ha deciso di adire la Corte EDU lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU. Il ricorso è stato accolto dai giudici di Strasburgo che hanno accertato il contrasto tra la legislazione spagnola censurata e la CEDU, in ragione – similmente a quanto rilevato nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia* – della sua eccessiva rigidità, che escludeva qualsiasi possibilità di deroga anche in presenza di circostanze particolari (come nel caso di specie), e del carattere discriminatorio nei confronti delle donne, in quanto la differenza di trattamento si basava esclusivamente sul genere e risultava priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole.

⁵⁰ La Corte afferma a chiare lettere che non è possibile «riprodurre – con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno – la medesima logica discriminatoria, che è a fondamento della odierna declaratoria di incostituzionalità» (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 11.3. cons. in dir.).

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Tale strumento è contemplato dai commi 2 e 3 dell'art. 316 cod. civ. per risolvere i casi di contrasto tra i genitori nell'esercizio della potestà genitoriale su questioni di particolare importanza. Il medesimo meccanismo si applica anche nelle situazioni di crisi di coppia ai sensi degli artt. 337-ter co. 3, 337-quater co. 3 e 337 octies del Codice civile.

⁵³ Un'alternativa ad un modello di risoluzione dei conflitti in via giudiziale potrebbe essere rappresentata dall'introduzione di un criterio dal contenuto “neutro” – come, ad esempio, quello alfabetico – da applicarsi in via residuale nei casi in cui i genitori non siano in grado di approdare ad una decisione concorde. È questa la soluzione, quasi unanime, proposta per risolvere le situazioni di mancato accordo sull'ordine dei cognomi nei disegni di legge presentati alla Camera e al Senato nel corso della XVIII legislatura. Dei 13 disegni o progetti di leggi avanzati, soltanto tre non contengono una disposizione simile (C. 3612 – On. Stefania Prestigiacomo (FI); C. 3578 – On. Veronica Giannone (FI) e altri; C. 230 – On. Renate Gebhard (Misto) e altri).

⁵⁴ Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 12. cons. in dir.

⁵⁵ Per usare le parole della Corte: «deve ritenersi costituzionalmente illegittima la mancata previsione della citata regola derogatoria, poiché impedisce ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual è l'accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione,

è soltanto il contenuto della regola del patronimico (la sua sostanza), ma anche il suo stesso funzionamento, in specie la sua applicazione meccanica e senza eccezioni (cioè la forma). L'opportunità di consegnare ai figli il segno identificativo di uno soltanto dei due rami genitoriali è rimessa alla volontà dei genitori che, nel nuovo contesto egualitario creato dal criterio del doppio cognome, può realmente tradursi in una decisione comune, autentica e libera. L'impossibilità di raggiungere un simile accordo determina, pertanto, la riespansione dell'ambito di applicazione della regola generale del doppio cognome, con l'attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori.

Restano, invece, aperti due ulteriori aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore. La prima questione riguarda le modalità di trasmissione del cognome alle generazioni successive e deve essere definita a partire da una considerazione di ordine pratico. Esigenze di efficienza e di certezza del sistema di identificazione personale, nonché di garanzia della sua duplice funzione privatistica e pubblicistica, impongono di adottare meccanismi volti a prevenire la proliferazione dei cognomi nel passaggio da una generazione all'altra. Nonostante la decisione sulle modalità tecniche per regolare questo aspetto sia demandata ad un intervento legislativo – definito peraltro *impellente* alla luce della crescente diffusione del doppio cognome⁵⁶ –, la Corte suggerisce in realtà la strada da percorrere. La soluzione prospettata dai giudici costituzionali è di affidare la scelta del cognome da tramandare ai propri figli alla volontà dei rispettivi genitori già titolari del doppio cognome. A fronte della derogabilità della regola generale introdotta con questa sentenza, resta salva anche l'ipotesi di optare per la trasmissione del cognome o dei cognomi di uno soltanto dei genitori. Anche in questo caso, l'opzione più consona pare quella di affidare la scelta alla libertà e autonomia dei genitori, piuttosto che ricorrere ad un automatismo passibile di incostituzionalità se fondato sulla prevaricazione di un genere sull'altro⁵⁷.

Inoltre, all'attenzione del legislatore viene portata anche la necessità di valutare «l'interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli o sorelle»⁵⁸. Tale questione si articola in due aspetti che dovranno essere regolati a garanzia del significato più profondo del cognome, che oltre ad essere elemento identitario della persona è manifestazione del legame con il proprio nucleo familiare. Per questo motivo, da un lato, sarebbe opportuno prevedere che il cognome scelto per il primogenito venga esteso

capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio» (Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 12. cons. in dir.).

⁵⁶ La Corte segnala, infatti, che un aumento nell'utilizzo del doppio cognome si è registrato soprattutto a partire dalla sentenza n. 286/2016, ma anche in precedenza grazie alla semplificazione del procedimento per il cambio del cognome, ottenuta prima tramite circolari ministeriali e poi con la revisione delle relative norme sull'ordinamento dello stato civile (vedi Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 15.1. cons. in dir.).

⁵⁷ Come accadrebbe laddove il cognome da salvare nelle generazioni successive fosse sempre quello del padre (o della madre), senza possibilità di derogarvi in presenza di un diverso accordo (cioè come criterio generale) oppure nel caso in cui un accordo non sia raggiungibile (quale criterio in via residuale).

⁵⁸ Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 15.2. cons. in dir.

anche ai figli nati in seguito. E dall'altro, il legislatore potrebbe stabilire alcune regole *ad hoc* per le situazioni "transitorie" relative alle coppie di genitori che, ad esempio, hanno già dei figli al momento della pronuncia in esame e ne avranno altri in futuro. Come ricorda la Corte, la declaratoria di incostituzionalità entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, motivo per cui i suoi effetti si estendono solo alle ipotesi in cui il cognome non sia ancora stato attribuito ai figli in via ordinaria o in pendenza di un procedimento giudiziale. In assenza di una regolamentazione sul punto, all'interno dello stesso nucleo familiare i figli potrebbero avere cognomi diversi a seconda che la loro nascita sia avvenuta prima o dopo la sentenza in esame. Ad ogni modo, tale eventualità può essere scongiurata dagli stessi genitori, attribuendo ai figli che verranno lo stesso cognome del figlio già nato oppure richiedendo la modificazione del cognome di quest'ultimo secondo le modalità già previste nel nostro ordinamento⁵⁹.

Pertanto, si ritiene necessaria un'integrazione del contenuto della sentenza, in quanto garantire l'uniformità del cognome (singolo o doppio che sia) tra i figli nati dagli stessi genitori costituisce una forma di protezione del minore, che tramite tale attributo costitutivo della sua identità personale e sociale è riconosciuto come appartenente ad una determinata famiglia, ed è al contempo espressione dell'interesse costituzionale alla salvaguardia dell'unità familiare⁶⁰.

4. Alcune considerazioni conclusive

La sentenza n. 131/2022 rappresenta la chiusura del cerchio della travagliata vicenda che ha coinvolto il sistema normativo sull'attribuzione del cognome ai figli. A più di trent'anni dal suo inizio, con la pronuncia in esame la Corte costituzionale sembra aver definitivamente abbandonato l'idea di lasciare al legislatore il compito di adeguare la disciplina del cognome ai valori e ai principi costituzionali, preferendo invece assumersi l'incarico di «rendere effettiva la "legalità costituzionale"»⁶¹. La Consulta aveva già anticipato questa mossa nell'ordinanza di autorimessione, dove aveva avvisato – senza mezzi termini – il Parlamento che il protrarsi del suo atteggiamento inerte non sarebbe stato privo di conseguenze. E non è un caso che le parole usate per giustificare il superamento del limite della discrezionalità legislativa siano

⁵⁹ Il riferimento è all'art. 89 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, che a seguito della modifica apportata dal d.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, *Regolamento recante modifiche in materia di stato civile in relazione alla disciplina del nome e del cognome*, riconosce a chiunque la possibilità di cambiare il proprio cognome o di aggiungerne un altro tramite apposita richiesta.

⁶⁰ Come sottolineato da L. SANTORO, *op.cit.*, p. 555, «[è] evidente, infatti, che in una famiglia i cui figli degli stessi genitori abbiano cognomi fra loro diversi, potrebbe essere compromesso il valore dell'unità familiare, che pure ha rango costituzionale, nella misura in cui il cognome svolge *anche* una funzione di identificazione del singolo nella formazione sociale "famiglia", normalmente contraddistinta da un unico cognome».

⁶¹ Così Corte cost. 31 maggio 2022 n. 131, par. 11.2. cons. in dir.

le stesse impiegate due anni prima nella sentenza n. 242/2019, in tema di aiuto al suicidio⁶². Il riferimento a tale pronuncia non pare affatto casuale: ora come allora la decisione della Corte si compone di due fasi successive. Nonostante le differenze tra le due tecniche decisorie, l'elemento di similitudine risiede nel fatto che proprio il mancato intervento del potere legislativo – incalzato da ultimo con un'ordinanza che assume le forme di un *ultimatum* – ha fornito una patente di legittimazione alla successiva pronuncia della Corte, anche al di fuori dei confini tracciati dal limite delle rime obbligate⁶³.

E, infatti, non si può certo dire che la Consulta con la sentenza in esame sia intervenuta in punta di piedi. Allo scardinamento della disposizione codicistica sul cognome attribuito ai figli al momento del contemporaneo riconoscimento, avvenuto tramite la sostituzione del patronimico con il criterio del doppio cognome, è seguita una pronuncia che ha investito, in via consequenziale, anche le analoghe norme relative ai figli nati nel matrimonio e adottati. E non si è limitata a queste circoscritte modifiche – peraltro le più prevedibili alla luce delle precedenti sentenze intervenute sul tema –, preferendo, invece, scendere fin nei dettagli anche su ulteriori aspetti, nel tentativo di dare alla materia una regolamentazione quanto più organica e sistematica⁶⁴.

⁶² «Decorso un congruo periodo di tempo, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità» (così Corte cost. 22 novembre 2019, n. 242, par. 4 cons. in dir.). Tale sentenza, contenente la declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 580 c.p., era stata preceduta da un'ordinanza dove, con una tecnica decisoria inedita, la Corte aveva dichiarato l'incompatibilità alla Costituzione della norma censurata affidando però alla discrezionalità del legislatore il compito di rimuovere il *vulnus* costituzionale, entro un limite di tempo stabilito (Corte cost. 16 novembre 2018, n. 207).

⁶³ Tale pronuncia è un esempio del ruolo propulsivo assunto dalla Corte, frutto di un nuovo orientamento giurisprudenziale in base al quale il Giudice delle leggi non è più disposto ad assumere un ruolo di secondo piano per rispettare la discrezionalità del legislatore, soprattutto laddove la cronica sordità di quest'ultimo rischi di mettere in pericolo la legalità costituzionale e, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali coinvolti (così E. FRONTONI, *op.cit.*, pp. 285 ss.). Questo aspetto è approfondito *ex multis* da G. MONACO, *op.cit.*; E. MALFATTI, *op.cit.*, p. 9 ss. che, però, si auspica che l'ordinanza di autorimessione fosse «un *escamotage* buono per ottenere (finalmente) l'intervento del legislatore» (*ibid.*, p. 10). All'orientamento menzionato si può ricondurre anche la sentenza n. 79/2022, dove la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 della L. n. 184/1983 nella parte in cui prevede che l'adozione in casi speciali non faccia sorgere alcun rapporto civile tra l'adottato e la famiglia dell'adottante. Come nella questione del cognome dei figli e, prima, nel caso Cappato, il potere legislativo non si è mostrato (ancora una volta) all'altezza del compito di fornire una risposta concreta alle nuove esigenze di tutela in tema di omogenitorialità, nonostante i ripetuti moniti provenienti dalla Consulta. Da ultimo, nelle sentenze nn. 32 e 33 del 2021 la Corte aveva espressamente affermato che «[i]l compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco» (Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33, par. 5.9. cons. in dir.). E, contestualmente, aveva ammonito il legislatore e sottolineato come il *vulnus* agli interessi dei minori non fosse più accettabile («Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, questa Corte non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore», *ibid.*), preparando così il terreno ad un futuro intervento quanto più risolutivo rispetto all'inazione del legislatore.

⁶⁴ Un intervento molto ampio da parte della Corte era stato ipotizzato da L. SANTORO, *op.cit.*, pp. 552 ss.



Uno di questi riguarda la definizione della sequenza dei cognomi, elemento necessario in conseguenza dell'introduzione del doppio cognome. Dalla lettura del dispositivo, ed in particolare dall'inciso «nell'ordine dai medesimi concordato», emerge chiaramente la volontà della Corte di ridurre lo spazio di manovra del legislatore, oltre quanto preannunciato nell'ordinanza di autorimessione. Si deve sottolineare che se, da un lato, la nuova regola del doppio cognome e la libertà di scelta in merito all'ordine dei cognomi risultano le sole soluzioni compatibili alla Costituzione; dall'altro, permangono profili pratici che sono stati, invece, affidati all'attenzione del legislatore per la pluralità delle opzioni possibili. Tra essi rientrano l'individuazione dello strumento risolutivo dei conflitti sull'ordine di attribuzione dei cognomi e del meccanismo per evitare la proliferazione dei cognomi, nonché la delicata questione riguardante la necessità di valutare l'interesse a che i fratelli germani siano identificati con il medesimo cognome. Anche in questi casi emerge l'approccio interventista della Corte, che non si è limitata a invocare l'azione dell'organo legislativo, ma si è spinta ad indicare possibili soluzioni concrete – anche se non vincolanti – per fronteggiare le criticità individuate. Ritengo che questo atteggiamento sia giustificato da due ragioni collegate. Rimettere nelle mani del Parlamento la loro definizione comportava il fondato timore che anche tale richiesta rimanesse inascoltata, ostacolando l'operatività in concreto della sentenza e, dunque, rinviando ancora una volta l'effettiva realizzazione della parità di genere⁶⁵. Evidente (e direi anche giustificata) la sfiducia della Corte nei confronti di un legislatore che, in più occasioni, si è dimostrato incapace di intervenire o privo della forza politica necessaria per farlo, anche a fronte di una strada chiaramente tracciata (almeno nelle linee essenziali) nei ripetuti moniti da essa espressi. Mettendo nero su bianco anche il contenuto delle integrazioni necessarie e attraversando la linea della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte sceglie di sopperire direttamente alle carenze del legislatore – almeno fino a quando questo non decida di riappropriarsi della sua funzione –, in modo da garantire effettività ai significati costituzionali di volta in volta enucleati attraverso la sua attività interpretativa⁶⁶.

⁶⁵ Anche altri profili dovranno essere chiariti, come ad esempio quelli relativi alla procedura di iscrizione del doppio cognome nel registro dello stato civile per i figli nati nel matrimonio. Sul punto F. FONTE, *Una rivoluzione in materia di attribuzione del cognome*, cit., e G. LUCCIOLI, *Brevi note sulla sentenza n.131 del 2022 della Corte Costituzionale*, cit.

⁶⁶ Nel frattempo, con [Circolare ministeriale n. 63/2022](#), il Dipartimento Affari interni e territoriali ha illustrato il contenuto innovativo della sentenza n. 131/2022, invitando i prefetti e, tramite loro, i sindaci a fornire agli uffici di stato civile dei comuni le indicazioni necessarie per dare tempestiva applicazione alla pronuncia.